



COMUNE DI RUTIGLIANO

PROVINCIA DI BARI

COPIA

Registro Generale n. 178

ORDINANZA DELL' AREA URBAN.-EDILIZIA PRIVATA-P.C.

n. 33 del 19-10-16

UFFICIO - URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - ESPROPRI - ERP - UMA

**Oggetto: ORDINANZA DI DEMOLIZIONE E RIPRISTINO DELLO STATO
DEI LUOGHI COOPERATIVA SOCIALE "RUAH" IMMOBILE SI=
TO IN C.DA CAGGIA IN CATASTO AL FG.9 P.LLA N.269**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso

Che in data 14.06.2016 veniva depositata la SCIA n. 140/2016 acquisita al prot. n. 12169 del 15.06.2016, con la quale la Cooperativa Sociale "Ruah" con sede in Via Dante 93 Triggiano (BA) segnalava l'inizio attività per la manutenzione straordinaria di consolidamento statico e di restauro conservativo dell'immobile di proprietà "Masseria Localzo" ubicato alla C.da Caggiano, in catasto fg. 9 p.la n. 269;

Che in data 23.09.2016 lo scrivente unitamente al Comando di Polizia Locale ha eseguito un sopralluogo per verificare la conformità dei lavori segnalati con SCIA n. 140/2016 depositata in data 14.06.2016 ed acquisita al prot. n. 12169 del 15.06.2016;

Che durante il sopralluogo è stato accertato:

- ▶ il rifacimento dei tetti in legno sia del locale deposito in piano terra sub 3 e del vano scala e tettoia in primo piano sub 2;
- ▶ la realizzazione di una nuova parete in muratura, un nuovo pilastro in muratura e una nuova tettoia libera solo su due lati e un balconcino, che oltre a non essere indicati nell'elaborato grafico di rilievo, allegato alla SCIA n. 140/2016, non sono presenti nella documentazione fotografica allegata alle schede di rilievo dei vincoli PUTT adottati con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 15.05.2008;

Che, inoltre, sono state riscontrate le seguenti difformità, rispetto a quanto assentito con SCIA n. 140/2016, sanzionabili ai sensi dell'art. 6 comma 7 del D.p.R. 380/2001, e specificatamente:

- ▶ è stata rilevata la presenza di un muro divisorio nel locale tettoia in primo piano sub 2;
- ▶ nel locale deposito a piano terra sub 3, risulta essere stato eliminato un muro divisorio di separazione tra due camere;
- ▶ nel locale deposito a piano terra sub 2, risulta essere stato realizzato un muro divisorio;

Che la realizzazione della nuova tettoia costituisce realizzazione di nuovo volume ai sensi dell'art. 8 delle vigenti Norme Tecniche di Attuazione del vigente PRG e pertanto non poteva essere eseguito con la SCIA ma necessitava il rilascio di un permesso di costruire;

Che manufatto insistente su aree interessate dai seguenti vincoli paesaggistici:

- Area vincolata con legge 431/85;
- Area rientrante in quelle vincolate con decreto Galasso;
- Beni paesaggistici e ulteriori contesti paesaggistici di cui PPTR approvata con delibera di G.R. n. 176 del 16.02.2015 e specificatamente:
 - Bene paesaggistico componente idrologica "Fiumi e torrenti, acque pubbliche;
 - Ulteriori cointesti componenti botaniche-vegetazionali;
 - Bene paesaggistico componente culturale insediativi "Area di notevole interesse paesaggistico";

Che per l'esecuzione della nuova parete in muratura, del un nuovo pilastro in muratura e della nuova tettoia libera solo su due lati, che di fatto hanno alterato l'aspetto esteriore dell'edificio, necessitava la preliminare autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.lgs. 42/2004 "Codice dei Beni Culturali", ovvero l'autorizzazione di cui all'art. 90 delle Norme Tecniche di Attuazione del PPTR approvate con delibera di G.R. n. 176 del 16.02.2015;

Che l'art. 149 del citato D.lgs. 42/2004 esclude la necessità di dover richiedere preventivamente l'autorizzazione paesaggistica solo in caso di *"interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici"*.

Che per la realizzazione della nuova parete, pilastro e tettoia necessitava il preliminare deposito dei calcoli strutturali di cui all'art. 93 del D.p.R. 380/2001, non rientrando tali opere nella casistica delle opere minori di cui alla deliberazione della Giunta Regionale 3 giugno 2010 n. 1309;

Ciò premesso,

Visto che con ordinanza Reg. gen. n.171 del 26/09/2016 è stata ordinata la sospensione dei lavori, relativi al cantiere di cui alla SCIA n. 140/2016 del 14/06/2016 ed ogni e qualsiasi attività ad essi comunque connessa, con riserva di adottare i provvedimenti definitivi, ai sensi dell'art. 27 comma 3 del D.P.R. 380/2001;

Visto l'art. 31 del D.P.R. n.380/2001 al comma 2 dispone: *"Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell'articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3"*.

Visto l'art. 107 lett. g) del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visto il D.p.R. 380/2001;

Visto il D.M. 14 gennaio 2008;

Visto il D.lgs. 42/2004 e s.m. e i.;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale 3 giugno 2010 n. 1309;

Visto il decreto sindacale Reg. Gen. n. 16/2016 del 21/09/2016 prot. N. 67 Segr. Sind. del 21/09/2016, relativo al proprio incarico;

Ritenuto, per le ragioni sopra esposte di dover disporre la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi così come riportati nella SCIA n. 140/2016 del 14/06/2016;

ORDINA

1. al Sig. Schiavone Luca nato a Capurso (BA) il 15/04/1970 e residente in Triggiano (BA) alla Via Bellasorte n. 47 in qualità di legale rappresentante della Cooperativa Sociale "Ruah" con sede in Via Dante 93 Triggiano (BA);
2. all'Ing. Antonicelli Vito nato a Rutigliano il 24.11.1950 con studio in Rutigliano alla Via Mola n. 13, in qualità di Direttore dei Lavori;
3. al Sig. Gassi Pasquale nato a Rutigliano il 16.09.1982, in qualità di legale rappresentante della ditta "Edil Legno", impresa esecutrice dei lavori, con sede legale in Rutigliano alla Via Toselli n. 4;

LA DEMOLIZIONE

delle opere abusive innanzi descritte ed il ripristino dello stato dei luoghi così come riportati nella SCIA n. 140/2016 del 14/06/2016, entro e non oltre 90 giorni decorrenti dalla data di notifica del presente atto, trascorsi i quali si provvederà d'ufficio con l'addebito delle relative spese.

AVVISA

che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Puglia, ai sensi della legge 1034/1971, entro 60 giorni dalla notifica della presente, oppure, in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notifica della presente, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

DISPONE

inoltre la notifica del presente provvedimento a:

1. al Sig. Schiavone Luca nato a Capurso (BA) il 15/04/1970 e residente in Triggiano (BA) alla Via Bellasorte n. 47 in qualità di legale rappresentante della Cooperativa Sociale "Ruah" con sede in Via Dante 93 Triggiano (BA);
2. all'Ing. Antonicelli Vito nato a Rutigliano il 24.11.1950 con studio in Rutigliano alla Via Mola n. 13, in qualità di Direttore dei Lavori;
3. al Sig. Gassi Pasquale nato a Rutigliano il 16.09.1982, in qualità di legale rappresentante della ditta "Edil Legno", impresa esecutrice dei lavori, con sede legale in Rutigliano alla Via Toselli n. 4;
4. alla Città Metropolitana di Bari, Servizio Edilizia Scolastica Sismica, Via Castromediano 138 – 70126 BARI, per il seguito di competenza;
5. alla Soprintendenza alle Belle arti e paesaggio per le province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia Piazza Federico II di Svevia - 70122 BARI, per il seguito di competenza;
6. alla Regione PUGLIA, Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, VIA G. GENTILE 70100 BARI, per il seguito di competenza;
7. al Comando di Polizia Locale del Comune di Rutigliano;

8. al Comando di Stazione Carabinieri di Rutigliano.

Il Responsabile del Servizio
F.to ING. d'ARIES ERMINIO